

**IL TRIBUNALE DI MILANO***Sezione II Civile*

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.	Luisa Vasile	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
dott.	Rosa Grippo	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

sull'istanza di autorizzazione alla cessione del ramo d'azienda c.d. nel contesto del
concordato semplificato proposto dalla s.r.l.

La s.r.l., all'esito del percorso di composizione negoziata tentato dal gruppo a cui la stessa appartiene, ha proposto, disgiuntamente da altre cinque società del gruppo, una domanda di concordato semplificato il cui fabbisogno dovrebbe essere alimentato (i) dalla cessione di un punto vendita di abbigliamento per motociclisti ad insegna “ (ii) dalla cessione di due partecipazioni sociali; (iii) dall'incasso, in via percentuale, di un credito vantato nei confronti della capogruppo s.r.l.; (iv) dalla finanza immessa dal legale rappresentante della società e *dominus* del gruppo;

la domanda di concordato semplificato, depositata il 26.4.2024, risulta attualmente ancora in istruttoria, non avendo ancora il Tribunale valutato positivamente la sua ritualità, essendo stati richiesti una serie di chiarimenti alla concordante e attendendosi ancora il parere dell'esperto con riferimento ai presumibili risultato della liquidazione e alle garanzie offerte; ad ogni modo, con decreto del 15.5.2024 il giudice delegato ha concesso le misure protettive richieste dalla società per la durata di 120 giorni;

in considerazione delle difficoltà finanziarie della società e del gruppo nel suo complesso, la s.r.l. con nota del 28.6.2024 ha, tra l'altro, richiesto l'autorizzazione alla cessione del ramo di azienda ad insegna “ in favore del contraente già individuato nella s.r.l. al prezzo di euro 200.000 complessivi, di cui euro 150.000 per l'azienda ed euro 50.000 per il magazzino con pagamento del 50% della complessiva somma dovuta al momento della stipula e la restante parte in dodici rate mensili garantite da fideiussione bancaria;

la domanda risulta formulata ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 114 co. 4 e 214 CCII con esenzione da responsabilità di cui all'art. 2560 c.c.;



il Tribunale ritiene che vada senz'altro percorsa la strada della cessione dell'azienda: la crisi finanziaria della società, la stagionalità del mercato di riferimento e la presenza di tre dipendenti attualmente occupati nell'impresa costituiscono ragioni d'urgenza che impongono una vendita immediata del ramo d'azienda quale mezzo al fine di assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori e, più in generale, dei valori che intorno all'azienda ruotano;

il fattore temporale rischia, però, di pregiudicare il perseguimento degli interessi dei creditori e degli altri stakeholders dell'impresa;

nel contesto del concordato semplificato, peraltro, così come nella composizione negoziata allorquando si tratti di cedere un'azienda, ma più in generale, nei casi d'urgenza, anche nei concordati preventivi, le regole formali prescritte dal combinato disposto degli artt. 114, co. 4 e 214 e ss. CCII – richiamate scrupolosamente dalla ricorrente - non consentono di perseguire efficacemente gli interessi dei creditori allorquando questi potrebbero essere lesi proprio dal fattore temporale;

l'art. 114, co. 4, CCII, infatti, rinvia alle disposizioni sulla vendita nelle liquidazioni giudiziali e, quindi, nel caso di cessione d'azienda all'art. 214 CCII il quale, a sua volta, rimanda alle modalità prescritte dall'art. 216 CCII;

la disposizione di cui all'art. 216 CCII, peraltro, trova piana e ampia applicazione nel caso in cui si tratti di vendere beni staticamente considerati, in cui, cioè, il fattore temporale, se non è influente, può essere gestito con opportuni accorgimenti;

l'art. 216 CCII, infatti, richiede una stima (comma 1), una pubblicità (comma 5), il diritto degli interessati di esaminare i beni in vendita (comma 6), un termine per effettuare offerte di acquisto (co. 7), una data fissata per l'apertura delle buste telematiche e la gara tra gli offerenti (co. 4);

è ben vero che il giudice delegato potrebbe decidere di abbreviare questo o quel termine (ad es. quello per pubblicità ovvero quello previsto per l'esercizio del c.d. diritto di visita), ma anche tale soluzione scontrerebbe inevitabili contraddizioni: (i) ancorchè i termini fossero ridotti, quelli per la stima e per la gara in senso proprio potrebbero, come nel caso di specie, risultare comunque eccessivamente lunghi ai fini della tutela degli interessi dei creditori; (ii) inoltre, un rispetto solo formale delle regole sulla competitività, con la concessione di termini ridottissimi per la pubblicità e l'effettuazione della gara, potrebbe determinare una violazione sostanziale del bene finale che quel principio intende perseguire e cioè l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento: effettuare una gara formalmente competitiva nell'arco di pochi giorni, nella sostanza, potrebbe significare, in concreto, impedire ai soggetti pure potenzialmente interessati di partecipare a quella gara e, conclusivamente, accettare senz'altro l'unica offerta già previamente acquisita dall'imprenditore, quale che essa sia, ponendo la procedura nella scomoda situazione o di accettare l'offerta ricevuta o di rinunciare ad acquisire qualsiasi attivo;

il nuovo codice della crisi, però, si fa carico di questa possibile aporia tra principio di competitività ed interesse dei creditori ed individua dei meccanismi che consentono di salvaguardare *quam maxime* gli interessi sottesi alla vendita assicurando ragionevolmente che, a determinate condizioni, la stessa sia effettivamente conveniente per i creditori;



a livello di normazione primaria, infatti, l'art. 94, co. 6, CCII consente al tribunale di derogare ai principi di pubblicità e delle procedure competitive quando può essere irreparabilmente compromesso l'interesse dei creditori; l'art. 22 lett. d) CCII prevede, nel contesto della composizione negoziata, che il tribunale "verifichi il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente"; l'art. 25 *septies* CCII in tema di esecuzione del concordato semplificato stabilisce che, allorquando l'acquirente del bene sia già stato individuato, il liquidatore si limiti a verificare "l'assenza di soluzioni migliori sul mercato"; il comma 3 della medesima disposizione afferma lo stesso principio allorquando, come nel caso di specie, si debba procedere alla vendita prima della (solo eventuale) omologazione del concordato preventivo;

l'insieme di tali disposizioni, quindi, suggeriscono che, in caso d'urgenza, la procedura, ai fini dell'individuazione dell'acquirente, non debba seguire le regole formali stabilite in via ordinaria per i casi in cui il fattore temporale sia suscettibile di essere gestito senza pregiudizio dei creditori, quanto, piuttosto, debba concentrarsi sulle modalità tramite cui il debitore è giunto all'individuazione dell'acquirente e se il prezzo offerto sia congruo, anche considerando se l'acquirente sia una parte correlata del debitore ovvero esistano ulteriori fattori devianti che ostacolino il raggiungimento del migliore risultato per i creditori, alle condizioni date;

in tal senso risulta cristallina la previsione di cui al par. 12.4 del decreto dirigenziale 21.3.2024 sulla composizione negoziata secondo cui *"L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. In adempimento dei doveri di cui all'articolo 16 del Codice della crisi d'impresa, egli informa il tribunale se l'acquirente dell'azienda, o di rami di essa, sia una parte correlata dell'imprenditore ..."*;

altre indicazioni in tale direzione, inoltre, si trovano nella proposta di direttiva sull'armonizzazione di alcuni aspetti delle normative in materia di insolvenza della Commissione europea del 7.12.2022 che proponendo di introdurre a livello europeo le cc.dd. procedure pre-pack prevede (art. 22 par. 2) che il soggetto incaricato dell'individuazione dell'acquirente dei beni del debitore, tra l'altro *"(a) documents and reports each step of the sale process; (b) justifies why it considers that the sale process is competitive, transparent, fair and meets market standards; ... (d) states whether it considers that the best bid does not constitute a manifest breach of the best-interest-of-creditors test¹"*;

da tali indicazioni, allora, si ricava che allorquando vi sia, come nel caso di specie, un'urgenza nella vendita non è tanto il formale rispetto delle scadenze previste dalle procedure competitive che assicurano il miglior interesse dei creditori – e sopra si è detto che il rispetto formale del principio di competitività potrebbe determinare la sostanziale lesione degli interessi che quel principio intende tutelare - quanto piuttosto, una seria e approfondita riflessione in ordine alle modalità tramite cui il debitore è giunto all'individuazione dell'acquirente, alla congruità del prezzo,

¹ (a) documenta e riporta ogni fase del processo di vendita; (b) giustifica il motivo per cui ritiene che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme agli standard di mercato; d) indica se ritiene che la migliore offerta non costituisca una violazione manifesta del criterio del miglior interesse dei creditori.



all'esistenza di fattori devianti che potrebbero determinare una violazione del miglior interesse dei creditori;

tale previsione, inoltre, è coerente con i principi generali stabiliti dal codice della crisi che imponendo al debitore, per quanto qui interessa, (art. 4) di comportarsi secondo buona fede, assumendo tempestivamente le iniziative idonee alle soluzioni della crisi al fine di non pregiudicare gli interessi prioritari dei creditori, gli impongono, allorquando proponga un acquirente di un suo asset, di individuarlo conformandosi allo standard di mercato e, quindi, come efficacemente scritto da attenta dottrina applicando *“le regole normalmente seguite nei procedimenti di M&A che comprendono l'invito ai soggetti potenzialmente interessati ad offrire, mettendo a disposizione di ogni possibile offerente le medesime informazioni, la possibilità di procedere alla due diligence, ricevendo le offerte tramite un procedimento strutturato”*;

ciò posto, ai fini della concessione dell'autorizzazione richiesta, il Tribunale deve nominare un ausiliario (un *monitor* secondo la dizione della proposta di direttiva pre-pack) affinché, effettuata una ricognizione del ramo d'azienda e del suo esatto perimetro, esegua, nel termine di giorni 5, tutte le indagini necessarie a verificare se esistano soluzioni migliori sul mercato e, quindi, sulle modalità tramite cui l'acquirente è stato individuato, tenendo conto del mercato di riferimento, dei soggetti potenzialmente interessati, delle interlocuzioni avute con tali soggetti, nonché sulle modalità di fissazione del prezzo di vendita, tenendo conto del valore dell'azienda quale risulta dai libri contabili, nonché del magazzino, anche attraverso un'ispezione dei luoghi, quali siano le relazioni tra le parti interessate alla ridetta operazione o se vi siano ulteriori fattori devianti che non giustificano l'autorizzazione richiesta; l'ausiliario nominato, inoltre, qualora non ritenesse che l'offerta ricevuta sia la migliore sul mercato, deve ritenersi sin da ora autorizzato a porre in essere o a completare le attività necessarie ad assicurare che il procedimento di individuazione dell'acquirente sia competitivo, trasparente, equo e conforme agli standard di mercato, comunque depositando una nota informativa nel termine di 5 giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

PQM

visto l'art. 68 c.p.c., nomina ausiliario della procedura il dott.

dispone che l'ausiliario nominato, nel termine di giorni 5 esegua le indagini di cui in parte motiva ed esprima un parere sull'offerta formulata giustificando il motivo per cui ritiene che il procedimento seguito dal debitore per individuare l'acquirente sia competitivo, trasparente, equo e conforme agli standard di mercato e l'offerta ricevuta non costituisca una violazione del criterio del miglior interesse dei creditori;

in caso contrario, esegua o completi le attività necessarie al fine dell'individuazione dell'acquirente in base ad un procedimento documentato, competitivo, trasparente, equo e conforme agli standard di mercato, redigendo, comunque, una relazione sulle attività che intende porre in essere nel termine di giorni cinque;

rimette gli atti al giudice relatore per il prosieguo del procedimento

si comunichi alla concordante e al dott.



Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 04/07/2024

Il giudice est.

Il Presidente

Sergio Rossetti

Luisa Vasile

